

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 04/05/2021

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.

Chiede il rimborso di Euro 1951,54, oltre interessi e spese legali.

Parte resistente, nel controdedurre, precisa ed eccepisce quanto segue:

- il contratto stipulato da parte ricorrente è stato regolarmente estinto, e in tale sede l'intermediario restituiva al cliente rispettivamente la somma di € 984,74 a titolo di commissioni non maturate;
- con lettera di reclamo il cliente, nonostante quanto già corrisposto, richiedeva un ulteriore rimborso degli oneri non maturati e delle spese assicurative non godute, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento. L'intermediario, all'esito degli accertamenti espletati, comunicava al ricorrente il parziale



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

accoglimento del reclamo con contestuale offerta della somma di € 773,44. Tale somma veniva rifiutata;

- il comportamento dell'intermediario in sede di estinzione anticipata dell'operazione in oggetto è stato pienamente aderente alle Istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza. La chiara dizione letterale dell'art. 125-sexies del TUB, che ha dato attuazione nell'ordinamento italiano all'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE1, ha condotto la giurisprudenza e la stessa Banca d'Italia a ritenere pacificamente operante nel tempo la tradizionale distinzione tra costi legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento (non ripetibili) e costi connessi alla durata del rapporto e quindi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del rapporto;
- si rileva come l'effettiva portata della recente sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea C-383/18, pronunciata in data 11.09.2019, non possa comportare il superamento della distinzione tra i costi sopra richiamati, in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento.
- l'intermediario precisa come il suo comportamento in sede di estinzione anticipata dell'operazione in oggetto, sia stato pienamente aderente alle Istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza. In particolare, la tradizionale distinzione tra costi che attengono al momento genetico del contratto e spese che maturano nel corso della durata del rapporto, prevista dalle richiamate Disposizioni di Vigilanza, risulta altresì confermata dalla recentissima pronuncia del Tribunale di Napoli n. 2391/2020, la quale, oltre a confermare la tesi della non applicabilità, nei rapporti tra privati, della citata sentenza della Corte di giustizia UE in quanto non *self executing* (cfr. sentenza Tribunale di Napoli n. 10489/19) ha riconosciuto assolutamente operante la distinzione tra costi *upfront* e *recurring*, dichiarando le commissioni di attivazione e di intermediazione attinenti "*esclusivamente al momento genetico del rapporto non essendo prevista alcuna attività successiva alla conclusione del contratto*".

In conclusione chiede quindi il rigetto del ricorso.

Nel replicare parte ricorrente contesta generalmente quanto dedotto dalla resistente e ribadisce le richieste del reclamo.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Nel merito si precisa che parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel gennaio del 2017, in corrispondenza della rata n. 48/120, sulla base di conforme conteggio estintivo. In atti è presente altresì la quietanza liberatoria.

Nella clausola "Estinzione anticipata, indennizzo e spese non rimborsabili" si fa riferimento al Piano di ammortamento per l'individuazione dei costi rimborsabili a titolo di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Spetta dunque al ricorrente il rimborso di Euro 1.142,00, giusta arrotondamento previsto dalle vigenti disposizioni ABF, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Le spese legali non costituiscono un pregiudizio suscettibile di ristoro, per quanto sopra.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.142,00 (millecentoquarantadue/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI